



**direct line**

Le Condizioni di Assicurazione Direct Line sono precedute dalla Nota Informativa ISVAP e seguite dall'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. n. 196/03.

Per rendere più facile la consultazione, sono divise in capitoli, ogni capitolo è poi diviso in paragrafi.

Il primo capitolo è preceduto dal "vocabolario" con le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono nelle Condizioni.

Gli argomenti sono ordinati dal generale al particolare: partendo dalle norme valide per tutti i tipi di polizza auto Direct Line, proseguendo con le condizioni che regolano la copertura obbligatoria (Responsabilità Civile Auto – RCA) fino ad arrivare al dettaglio delle garanzie aggiuntive e ai servizi di assistenza.

**Le ricordiamo che per ulteriori informazioni può rivolgersi al numero del Servizio Clienti Direct Line, a lei personalmente dedicato!**

#### **SERVIZIO CLIENTI**

**848.800.111 al costo di una chiamata urbana**

**LUN/VEN 8.00/20.00 – SAB 8.00/14.00**

**[www.directline.it](http://www.directline.it)**

## Sommario

|  |          |   |           |
|--|----------|---|-----------|
| ▶ <b>NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n. 209/2005</b>   | <b>4</b> | 1.8 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato               | 9         |
| Informazioni relative all'Impresa  | 4        | 1.9 Risoluzione del contratto                                       | 10        |
| Informazioni relative al contratto   | 4        | 1.10 Obbligo distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde | 10        |
| Legge applicabile e foro competente.   | 4        | Gestione Sinistri   | 10        |
| Reclami  | 4        | 1.11 Norme per la denuncia dei sinistri                             | 10        |
| Termini di prescrizione  | 4        | Disposizioni di legge   | 10        |
| Informazioni relative al contratto R.C. Auto.  | 4        | 1.12 Oneri fiscali e di legge                                       | 10        |
| Oggetto del contratto  | 4        | 1.13 Rinvio alle norme di legge                                     | 10        |
| Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto  | 4        | ▶ <b>CAPITOLO 2 – RESPONSABILITA' CIVILE AUTO</b>                   | <b>11</b> |
| Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia  | 4        | 2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti                           | 11        |
| Durata del contratto   | 5        | 2.2 Estensione territoriale   | 11        |
| Invio documentazione e comunicazioni   | 5        | 2.3 Forma tariffaria  | 11        |
| Clausola di ripensamento   | 5        | 2.4 Agevolazione per ulteriore veicolo di proprietà                 | 11        |
| Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato  | 5        | 2.5 Duplicato del certificato e del contrassegno                    | 11        |
| Attestazione dello stato del rischio   | 5        | 2.6 Gestione delle vertenze   | 11        |
| Conservazione della classe di merito maturata  | 6        | ▶ <b>CAPITOLO 3 DANNI AL VEICOLO</b>                                | <b>11</b> |
| Comportamento da tenere in caso di sinistro  | 6        | 3.1 Incendio e furto  | 11        |
| Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD)  | 6        | 3.2 Esclusioni per Incendio e Furto                                 | 12        |
| Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato da Direct Line per evitare la maggiorazione del premio per l'evoluzione del Bonus/Malus | 6        | 3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio       | 12        |
| Termine di prescrizione del risarcimento   | 7        | 3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato                  | 12        |
| Fondo di garanzia per le vittime della strada  | 7        | <b>NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DANNI</b>                     | 12        |
| ▶ <b>CAPITOLO 1 – NORME GENERALI</b>   | <b>7</b> | 3.5 Riparazioni   | 12        |
| <b>DEFINIZIONI</b>   | <b>7</b> | 3.6 Determinazione dell'ammontare dei danni                         | 12        |
| Gestione del contratto e condizioni generali   | 8        | 3.7 Liquidazione dei danni – Furto o incendio                       | 12        |
| 1.1 Consegna e controllo documenti   | 8        | 3.8 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti                      | 13        |
| 1.2 Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi  | 8        | 3.9 Recupero  | 13        |
| 1.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze   | 9        | ▶ <b>CAPITOLO 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b>                      | <b>13</b> |
| 1.4 Aggravamento di rischio  | 9        | 4.1 Oggetto   | 13        |
| 1.5 Conducente di età inferiore a 26 anni  | 9        | 4.2 Esclusioni  | 13        |
| Modifiche al contratto   | 9        | 4.3 Rinuncia al diritto di surroga                                  | 13        |
| 1.6 Adempimenti necessari  | 9        | 4.4 Criteri di indennizzabilità                                     | 14        |
| 1.7 Sostituzione con un altro veicolo  | 9        | 4.5 Indennizzo in caso di morte                                     | 14        |
|  |          | 4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente                     | 14        |
|  |          | 4.7 Controversie – Arbitrato irrituale                              | 15        |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| ▶ <b>CAPITOLO 5 - TUTELA GIUDIZIARIA</b>   | <b>15</b> | 6.5 Estensione territoriale                          | 22        |
| Definizioni  | 15        | ▶ <b>Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus</b>  | <b>22</b> |
| 5.1 Oggetto dell'assicurazione   | 15        | Disciplina del Bonus/Malus con franchigia            | 26        |
| 5.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione  | 15        | ▶ <b>Allegato 2 – Modifiche al contratto</b>         | <b>26</b> |
| 5.3 Insorgenza del caso assicurativo   | 15        | INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D. Lgs. n. |           |
| 5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale  | 16        | 196/03   | 26        |
| 5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa | 16        | Lettera tipo richiesta risarcimento diretto          | 28        |
| 5.6 Gestione del caso assicurativo   | 16        | Lettera tipo richiesta risarcimento                  | 29        |
| 5.7 Recupero di somme  | 16        |  |           |
| 5.8 Estensione territoriale  | 16        |  |           |
| 5.9 Assicurati   | 17        |  |           |
| 5.10 Prestazioni garantite   | 17        |  |           |
| 5.11 Esclusioni  | 17        |  |           |
| NOTA INFORMATIVA   | 18        |  |           |
| ▶ <b>CAPITOLO 6 – ASSISTENZA</b>   | <b>18</b> |  |           |
| Definizioni  | 19        |  |           |
| ASSISTENZA TECNICA MOTO  |           |  |           |
| 6.1.1 Soccorso Stradale (fino ad un massimo di 3 volte all'anno)   | 19        |  |           |
| 6.1.2 Rientro dei Passeggeri o Proseguimento del Viaggio   | 19        |  |           |
| 6.1.3 Spese di Albergo   | 19        |  |           |
| 6.1.4 Recupero del Motoveicolo Riparato  | 19        |  |           |
| 6.1.5 Ricerca ed Invio Pezzi di Ricambio all'Estero  | 20        |  |           |
| ASSISTENZA SANITARIA-PERSONA   | 20        |  |           |
| 6.1.6 Consigli medici  | 20        |  |           |
| 6.1.7 Invio Medico in Italia   | 20        |  |           |
| 6.1.8 Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia  | 20        |  |           |
| 6.1.9 Familiare Accanto  | 20        |  |           |
| 6.1.10 Rientro sanitario   | 20        |  |           |
| PARTE SPECIALE - SERVIZI   | 20        |  |           |
| 6.1.11 Informazioni Automobilistiche in Italia   | 20        |  |           |
| 6.1.12 Informazioni Burocratiche   | 20        |  |           |
| 6.1.13 Informazioni Meteo in Italia  | 21        |  |           |
| 6.2 Esclusioni   | 21        |  |           |
| 6.3 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro   | 21        |  |           |
| 6.4 Mancato utilizzo delle prestazioni   | 22        |  |           |

## NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n. 209/2005

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Direct Line Insurance S.p.A. ha sede sociale e legale in Piazza Monte Titano, 10 – 20132 Milano ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 01364 del 02/12/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11/12/99.

### INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### Legge applicabile e foro competente.

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.

In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

### Reclami

Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento:

- **Servizio Sinistri** (denuncia e informazioni) **848.88.00.22**
- **Servizio Clienti** (assistenza post stipula e modifiche di polizza) **848.800.111**
- **Servizio Rinnovi** (assistenza per rinnovo della polizza) **848.800.383**

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami.

In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti Direct Line potranno rivolgersi al numero 02/21092092 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure scrivere a: Direct Line - Ufficio Reclami - Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano; fax 02/21725041; indirizzo e-mail [reclami@directline.it](mailto:reclami@directline.it), specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, correlando l'esposto con nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che in mancanza di alcuna delle indicazioni sopra indicate, l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro un massimo di 90 giorni dalla ricezione del reclamo, chiede al reclamante, ove individuabile, l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

Nel caso di reclami nei confronti di imprese di assicurazione comunitarie, l'ISVAP, entro 90 giorni dal loro ricevimento, interessa l'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, dando comunicazione del relativo esito al reclamante non appena ricevuti i necessari elementi da quest'ultima e comunque entro 120 giorni da tale data.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarica, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### Termini di prescrizione

Il diritto al risarcimento si prescrive dopo due anni.

### INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO R.C. AUTO Oggetto del contratto

Direct Line assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione. Direct Line si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

**Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**

### Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

In conformità a quanto previsto dall'Art 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.

In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1 il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- 2 il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
- 3 ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

### Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario e il bollettino postale.

Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario

ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Direct Line, verificato il pagamento, provvede a inviare presso il domicilio eletto dal Contraente, tutti i documenti che costituiscono la polizza.

**In tutti i casi in cui si renda necessario appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, Direct Line, ai sensi dell'Art 132 D. Lgs. n. 209/2005, si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della polizza, la correttezza delle dichiarazioni rese.**

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se è concesso il frazionamento in rate.

Nel caso in cui il contratto preveda il frazionamento in due rate semestrali ed il Contraente abbia effettuato il pagamento della prima rata tramite carta di credito, **anche per la rata successiva deve intendersi autorizzato lo stesso metodo di pagamento con addebito automatico 10 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, salva la facoltà del Contraente di chiedere, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla scadenza della rata, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.**

Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Cod. Civ.).

#### **Durata del contratto**

La polizza Direct Line ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo; l'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza. Direct Line tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui:

- il Contraente non abbia precedentemente manifestato la volontà di non accettare la proposta di rinnovo;
- il Contraente non abbia nel frattempo stipulato una nuova polizza con altra Compagnia di Assicurazione;
- il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio della proposta di rinnovo entro lo stesso periodo;
- il veicolo non sia stato oggetto di furto.

#### **Invio documentazione e comunicazioni**

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Direct Line in lingua italiana e possono essere trasmesse tramite posta elettronica o spedizione postale.

**Il Contraente deve indicare a Direct Line l'indirizzo di posta elettronica e l'elezione del domicilio presso il quale le stesse devono essere inviate. In caso di mancata specifica a riguardo da parte del Contraente, Direct Line provvederà ad inviare la corrispondenza tramite spedizione postale presso l'indirizzo di residenza indicato in polizza.**

#### **Clausola di ripensamento**

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza avvenuta con il

pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a Direct Line S.p.A. Piazza Monte Titano, 10 – 20132 Milano, congiuntamente a certificato, contrassegno, carta verde originali, scheda di polizza e dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto.

Alla ricezione di tali documenti Direct Line provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

**Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato la clausola di ripensamento non sarà applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, Direct Line si rinvierà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spesa effettuate.** Il modulo da utilizzare in caso di recesso può essere scaricato dal sito internet [www.directline.it](http://www.directline.it) nella sezione "Servizio Clienti".

#### **Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato**

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno la massima importanza e in caso di errata indicazione possono comportare, in caso di sinistro, il diritto per Direct Line di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

**L'assicurazione non è operante:**

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
- d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è effettuata ai sensi delle vigenti norme di legge;
- e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza

**Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, Direct Line eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.**

#### **Attestazione dello stato del rischio**

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, Direct Line provvede ad inviare al domicilio eletto dal Contraente l'attestazione dello stato del rischio.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Ai sensi dell'Art 134 comma 1-bis del Codice delle assicurazioni, è possibile richiedere il duplicato dell'attestazione dello stato del rischio relativo all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contrat-

to. Tuttavia, ai sensi dell'Art 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
- mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

### Conservazione della classe di merito maturata

In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Direct Line che il contratto sia reso valido per altro veicolo, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato.

Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.

In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo da parte del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo già assicurato, il nuovo contratto, ai sensi e alle condizioni previste dall'art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni, è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario sia una persona fisica e che i veicoli appartengano alla stessa tipologia.

### Comportamento da tenere in caso di sinistro

In caso di sinistro, Direct Line deve essere prontamente avvisata mediante:

comunicazione telefonica al Servizio Sinistri Direct Line al numero 848.88.00.22 per denunciare l'accaduto e per ricevere assistenza sulla successiva procedura di liquidazione del danno; nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indicati i documenti necessari da inviare a Direct Line.

La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la compagnia dell'avvenuto sinistro.

Nel caso di impossibilità, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Direct Line, utilizzando la busta preaffrancata, ricevuta con i documenti di polizza o al seguente indirizzo: Direct Line S.p.A Casella Postale 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI). Il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente) va comunque sempre compilato, anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coin-

volti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative.

Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro.

Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio di questo e di ogni altro documento alla compagnia.

Il danneggiato può formulare formale richiesta risarcitoria del danno. Le formalità proprie della richiesta risarcitoria sono indicate all'art. 148 (procedura di risarcimento) e all'art 149 (risarcimento diretto) del Codice e sono reperibili anche sul sito internet [www.directline.it](http://www.directline.it) nella sezione "in caso di sinistro".

Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria (esclusa la possibilità di invio tramite posta elettronica) e la relativa documentazione da allegare.

### Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD)

In caso di sinistro, qualora ricorrano i seguenti presupposti, il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente a Direct Line in luogo dell'assicuratore del veicolo responsabile:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
- i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia.
- Qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento al danneggiante e alla sua Compagnia assicurativa (procedura di risarcimento ordinaria).

### Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato da Direct Line per evitare la maggiorazione del premio per l'evoluzione del Bonus/Malus

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o fruire delle riduzioni conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del Bonus Malus, offrendo a Direct Line, all'atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti.

Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Sinistri Direct Line al numero 848.88.00.22 che provvederà:

- in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Direct Line.

- in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.

A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A.

La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono: 06.85796530; Fax: 06.85796546/547; sito internet: [www.consap.it](http://www.consap.it); indirizzo di posta elettronica: [rimborsistanza@consap.it](mailto:rimborsistanza@consap.it)

### **Termine di prescrizione del risarcimento**

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

### **Fondo di garanzia per le vittime della strada**

Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la CONSAP, è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss del Codice delle assicurazioni.

**Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (artt. 171 e 172 del Codice della Strada)**

**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.**

## Capitolo 1 - Norme Generali

### **Definizioni**

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono all'interno della nota informativa e delle condizioni contrattuali.

### **Accessori di serie**

installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

### **Alienazione del veicolo**

vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

### **Apparecchi fonoaudiovisivi**

radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

### **Assicurato**

il soggetto nel cui interesse si stipula l'assicurazione.

### **Assicurazione**

garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ.

### **Azione del fulmine**

l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

### **Beneficiario**

la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell'assicurato in conseguenza di infortunio.

### **Card**

convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

### **Classe di merito CU**

E' la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU). La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia, in occasione di ogni scadenza annuale

### **Codice delle assicurazioni**

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione.

### **Contraente**

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

### **Consap S.p.A**

Concessionaria servizi assicurativi pubblici

### **Degrado**

la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

### **Denuncia sinistro**

comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Direct Line

### **Franchigia**

l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

### **Furto**

la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### **Incendio**

la combustione con sviluppo di fiamma.

### **Indennizzo**

l'importo dovuto da Direct Line all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di polizza.

### **Infortunio**

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

### **Invalità Permanente**

la perdita o riduzione definitiva e irreversibile della capacità di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

### **Optional**

l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags.

## **Perdita Totale**

il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale e il furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l'80% del valore commerciale.

## **Polizza**

contratto di assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dal Contrasegno, dalla Carta Verde e dalle condizioni di assicurazione che provano e disciplinano l'assicurazione.

## **P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico.

## **Premio**

l'importo dovuto dal Contraente a Direct Line.

## **Prezzo d'Acquisto**

il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.

## **Proprietario**

l'instatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

## **Rapina**

la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

## **Richiesta danni**

comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

## **Risarcimento**

l'importo dovuto da Direct Line al terzo danneggiato in caso di sinistro.

## **Risarcimento diretto**

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da Direct Line invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile

## **Rischio**

la probabilità che si verifichi il sinistro.

## **Rivalsa**

l'esercizio del diritto che Direct Line ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

## **Scoperto**

l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

## **Sinistro**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## **Somma assicurata**

l'importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

## **Stanza di compensazione:**

ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card

## **Surrogazione:**

il diritto che Direct Line ha di sostituirsi all'assicurato, eserci-

tandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

## **Tariffa**

tariffa Direct Line in vigore al momento della stipula del contratto.

## **Valore a Nuovo**

il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati

## **Valore Commerciale**

La quotazione riportata dalla rivista specializzata "Eurotax" o, in caso di veicoli non censiti o di cessazione della sua pubblicazione, la quotazione media di mercato aumentata dal valore commerciale degli optional, se assicurati.

## **Vandalismo**

atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Per le garanzie "Assistenza" e "Tutela Giudiziaria", le definizioni sono integrate da quelle comprese nei rispettivi capitoli.

## **Gestione del contratto e condizioni generali**

### **1.1 Consegna e controllo documenti**

Il Contraente, contestualmente alla stipula del contratto, deve inviare a Direct Line la seguente documentazione:

- scheda di polizza firmata
- attestazione dello stato del rischio originale
- copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà ovvero copia del certificato di proprietà/ idoneità tecnica
- copia della patente di guida

In alcuni particolari casi assicurativi, Direct Line si riserva di richiedere anche ulteriore documentazione meglio descritta alla tabella di cui all'Allegato 1.

### **1.2 Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi**

Nel caso in cui il Contraente non provveda a inviare a Direct Line la documentazione prevista, il contratto, decorsi novanta giorni dalla stipula, sarà assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus con contestuale modifica del premio.

Qualora, in sede di verifica, i documenti riportassero dei dati difformi dalle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del contratto, Direct Line, fermo restando il proprio diritto di eventualmente impugnare il contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ., potrà emettere un'appendice integrativa di polizza. In tal caso, ai sensi del Regolamento Isvap n.4 del 9 agosto del 2006, saranno dovute, le eventuali differenze di premio.

Il mancato pagamento dell'integrazione del premio eventuale dovuta sarà considerata, ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ., motivo di sospensione della copertura.

### 1.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, accettato con il versamento del premio, il pagamento del danno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Cod. Civ.

- non è dovuto in caso di dolo;
- è dovuto, in mancanza di dolo, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

**Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Direct Line, ai sensi dell'Art 144 del Codice delle assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.**

**In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Direct Line, a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.**

**In tutti i casi di annullamento, recesso e/o risoluzione del contratto, il Contraente è tenuto alla restituzione del Certificato, Contrassegno e Carta verde originali, dietro semplice richiesta di Direct Line.**

### 1.4 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare a Direct Line qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio.

In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 del Cod. Civ., il pagamento di un eventuale danno:

- non è dovuto in caso di dolo;
- è dovuto in mancanza di dolo, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

**Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Direct Line, ai sensi dell'Art. 144 del Codice delle assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.**

### 1.5 Conducente di età inferiore a 26 anni

Se al momento della stipula del contratto il Contraente omette di dichiarare la presenza di un conducente di età inferiore a ventisei anni, si intendono autorizzati alla guida del motoreveicolo/ciclomotore unicamente i soggetti che hanno un'età maggiore alla suddetta.

Se al momento del sinistro il veicolo viene guidato da un conducente di età inferiore a 26 anni, e sulla scheda di polizza non sia indicata esplicita autorizzazione, Direct Line relativa-

mente alla garanzia Responsabilità Civile ed ai sensi dell'art. 144 del Codice delle assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali.

Qualora venga dichiarata la presenza di un conducente di età inferiore a 26 anni, il motoreveicolo/ciclomotore potrà essere guidato da tutti i conducenti con età superiore a quella del più giovane conducente inserito in polizza.

Direct Line non eserciterà il diritto di rivalsa, nel caso in cui il veicolo al momento del sinistro, sia guidato, per ragioni di servizio, da un addetto alla riparazione del veicolo stesso e nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante, oppure in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

### Modifiche al contratto

#### 1.6 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

- deve aver già inviato i documenti richiesti al par 1.1
- deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti

Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sotto indicate sono illustrate alla tabella di cui all'Allegato 2.

#### 1.7 Sostituzione con un altro veicolo

Ferme le condizioni indicate al par. "Conservazione della classe di merito maturata" della Nota Informativa, il Contraente può, in corso di contratto, sostituire il veicolo assicurato con conseguente conguaglio del premio, mantenendo la classe di merito maturata. Direct Line invierà i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario.

**Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, il contrassegno e la carta verde del veicolo precedentemente assicurato.**

Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato in classe di merito di Bonus/Malus 14.

#### 1.8 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. In tal caso Direct Line prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo proprietario del veicolo dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.

**Il Contraente cedente è tenuto a distruggere il certificato, il contrassegno e la carta verde in suo possesso.**

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto Direct Line provvederà ad aggiornare il contratto inserendo i dati del nuovo

proprietario ed assegnando la classe di merito 14.

### 1.9 Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto:

- su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo).

Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato.

- in caso di furto.

Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle autorità competenti

- in caso di consenso tra Direct Line ed il Contraente.

Il contratto è risolto dalla data di restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde originali a Direct Line. In tutti le ipotesi sopra indicate, Direct Line, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

Fatto salvo il caso di furto e nel caso in cui non sia prevista la restituzione della documentazione originale, il Contraente è tenuto a **distuggere il certificato, il contrassegno e la carta verde in suo possesso.**

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a **restituire a Direct Line il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde.**

Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto verrà effettuato alla ricezione del documento attestante il trasferimento di proprietà ma sarà calcolato dal momento della consegna in conto vendita del veicolo.

**Nel caso in cui il veicolo assicurato sia un ciclomotore non munito del certificato di circolazione e della targa prevista dal D.P.R. n. 153/2006, la risoluzione del contratto è possibile solo in caso di certificata demolizione.**

### 1.10 Obbligo distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato, contrassegno e carta verde.

**Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Direct Line ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione**

### Gestione Sinistri

#### 1.11 Norme per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente deve:

- telefonare al numero 848.88.00.22 (Servizio Sinistri) entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza;
- Nel caso di impossibilità, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Direct Line, utilizzando la busta preaffrancata, ricevuta con i documenti di polizza o al seguente indirizzo: Direct Line S.p.A. Casella Postale 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI).

#### In caso di sinistro da circolazione

Il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente) va comunque sempre compilato, anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative.

Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro. Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio di questo e di ogni altro documento alla compagnia.

Il danneggiato può formulare formale richiesta risarcitoria del danno. Le formalità proprie della richiesta risarcitoria sono indicate all'art. 148 (procedura di risarcimento) e all'art. 149 (risarcimento diretto) del Codice e sono reperibili anche sul sito internet [www.directline.it](http://www.directline.it) nella sezione "in caso di sinistro".

Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria (**esclusa la possibilità di invio tramite posta elettronica**) e la relativa documentazione da allegare.

#### In caso di sinistro inerente a garanzie dirette

È necessario far pervenire alla compagnia (secondo le modalità illustrate durante le denuncia telefonica e/o nei documenti che la compagnia invierà dopo aver ricevuto la denuncia):

1. in caso di furto o rapina originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente come da par. 1.09; qualora il furto o la rapina si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche all'Autorità Italiana, e inviare i documenti indicati al par. 3.7;
2. in caso di incendio copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente o, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e inviare i documenti indicati al par. 3.7;
3. In caso di infortunio

È necessario far pervenire alla compagnia il primo certificato medico ed i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno (es. ulteriori certificati medici)

**L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o, in caso di sinistro che si riferisca alla Responsabilità Civile Auto, il diritto di Direct Line di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.**

#### Disposizioni di legge

##### 1.12 Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

##### 1.13 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

## Capitolo 2 - Responsabilità civile auto

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia R.C.Auto nella nota informativa

### 2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti

#### • Responsabilità civile trasportati

Direct Line copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.

Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso.

La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

#### • Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita

Direct Line, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella nota informativa (Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, lett. a) rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di:

✓ rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro.

✓ effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro

#### • Traino rimorchio

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.

### 2.2 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell'Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti

delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

### 2.3 Forma tariffaria

Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

La relativa disciplina è descritta nell'**Allegato 1**.

### 2.4 Agevolazione per ulteriore veicolo di proprietà

In caso di acquisto di ulteriore veicolo da parte del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo già assicurato, il nuovo contratto, ai sensi e alle condizioni previste dall'art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni, è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario sia una persona fisica e che i veicoli appartengano alla stessa tipologia.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe è descritta nell'**Allegato 1**.

### 2.5 Duplicato del Certificato e del Contrassegno

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Direct Line rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.

Direct Line si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

### 2.6 Gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, Direct Line assume, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Direct Line non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## Capitolo 3 - Danni al veicolo

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia pattuiti ed indicati sulla Scheda di Polizza.

### 3.1 Incendio e furto

Direct Line si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
  - a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso, con esclusione di furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio;
  - conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni ai pneumatici.
- Sono compresi inoltre gli accessori di serie.

### 3.2 Esclusioni per Incendio e Furto

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, incendio doloso;
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque in corso, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
- g) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- h) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l'abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione in prossimità del motoveicolo;
- i) da furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio

### 3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

Direct Line a ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, effettuerà l'adeguamento automatico del valore assicurato in base a quanto riportato dalla rivista Eurotax.

L'adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti da Eurotax o di cessazione della sua pubblicazione.

### 3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato

In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente, il valore assicurato viene integrato da un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante a Direct Line.

## NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DANNI

### 3.5 Riparazioni

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell'officina idonea più vicina, l'Assicurato non può provvedere a riparazione alcuna senza aver ricevuto l'assenso di Direct Line, purché detto assenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla denuncia del sinistro. Non è necessario alcun assenso nel caso il veicolo venga portato e fatto riparare presso un'officina meccanica convenzionata con Direct Line e dalla stessa

segnalata all'assicurato. Direct Line ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendone il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.

### 3.6 Determinazione dell'ammontare dei danni

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. **se il sinistro, che causa la perdita totale**, si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo con il limite della somma assicurata. Se si verifica dopo 6 mesi dall'immatricolazione, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro;
2. **in caso di danno parziale** l'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non viene applicata, salvo che per pneumatici, batterie, motore e suoi componenti in quanto parti particolarmente soggette ad usura.

Se, al momento del sinistro:

- il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l'indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori;
- il valore dell'indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale

### 3. per qualsiasi veicolo:

- nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge;
- dall'ammontare del danno è detratto l'importo risultante da eventuali scoperti e franchigie pattuite sulla Scheda di Polizza;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.

### 3.7 Liquidazione dei danni – Furto o incendio

In caso di furto senza ritrovamento o incendio totale l'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Direct Line:

- dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- L'Assicurato è altresì tenuto a fornire a Direct Line le chiavi originali del veicolo.

In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio totale il paga-

mento dell'indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro.

Direct Line ha facoltà, in caso di furto totale o parziale e/o incendio totale di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, che l'Assicurato fornisca il certificato, rilasciato dal Tribunale, attestante che il procedimento penale relativo al furto del veicolo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Direct Line ha inoltre facoltà, in caso di furto totale, di richiedere che l'assicurato fornisca:

- una procura notarile a vendere per consentire a Direct Line di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione.
- un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.

**A seguito di furto/incendio, che comporti la perdita totale del veicolo qualora il veicolo nelle risulti parcheggiato in un raggio inferiore ai 300 metri dall'abitazione dell'Assicurato e non nel box, garage o proprietà privata come dichiarato dal Contraente all'atto della stipula del contratto, gli eventuali scoperti e franchigie previste sulla Scheda di Polizza e richiamati nel precedente par. 3.6. si intendono raddoppiati.**

### 3.8 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando

una di queste lo richiama, mediante periti nominati rispettivamente da Direct Line e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Direct Line e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

### 3.9 Recupero

L'Assicurato è tenuto a informare Direct Line non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo ritrovato successivamente all'erogazione dell'indennizzo. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno e l'Assicurato provvederà a rimborsare a Direct Line l'importo determinato sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell'Assicurato.

## Capitolo 4 - Infortuni del conducente

La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata sulla Scheda di Polizza e ed è prestata con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto pattuito ed indicato sulla Scheda di Polizza.

### 4.1 Oggetto

Direct Line si obbliga, alle condizioni che seguono, ad indennizzare l'assicurato per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo (con esclusione dei sinistri occorsi in fase di salita e discesa dal motoveicolo).

L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- avvenuti in caso di fermata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia;
- derivanti da imperizia o negligenza;
- subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

### 4.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti dal conducente:

- a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore;
- b) conducente di età inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza

c) nel caso in cui il motoveicolo sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di legge in vigore.

d) che si trovi:

- in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcoolemico maggiore od uguale a 0,5g/l
- sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;

e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;

f) a seguito di partecipazione ad imprese temerarie;

g) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;

f) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;

h) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare;

j) in caso di suicidio o tentato suicidio

### 4.3 Rinuncia al diritto di surroga

Direct Line rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 del Cod. Civ., verso i responsabili dell'infortunio.

#### 4.4 Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come se avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano.

Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o sopravvenute all'infortunio.

#### 4.5 Indennizzo in caso di morte

Direct Line corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali, se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno del sinistro.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, il conducente muore, gli eredi del conducente non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

#### 4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.

| MENOMAZIONI  | % invalidità permanente |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  | Arto dominante          | Arto non dominante |
| Perdita della facoltà visiva di un occhio  |                         | 25                 |
| Cecità completa bilaterale   |                         | 100                |
| Sordità completa monolaterale  |                         | 10                 |
| Sordità completa bilaterale  |                         | 40                 |
| Perdita completa della voce  |                         | 30                 |
| Stenosi nasale assoluta monolaterale   |                         | 4                  |
| Stenosi nasale assoluta bilaterale   |                         | 10                 |
| Perdita di un rene   |                         | 15                 |
| Perdita della milza  |                         | 8                  |
| Perdita dell'arto superiore  | 70                      | 60                 |
| Perdita dell'avambraccio o della mano  | 60                      | 50                 |
| Perdita di tutte le dita di una mano   | 60                      | 50                 |
| Perdita del pollice  | 18                      | 16                 |
| Perdita dell'indice  | 14                      | 12                 |
| Perdita del medio  | 8                       | 6                  |
| Perdita dell'anulare   | 8                       | 6                  |
| Perdita del mignolo  | 12                      | 10                 |
| Perdita della falange ungueale del pollice   | 9                       | 8                  |
| Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano   |                         | 1/3 del dito       |
| Perdita della coscia al di sopra della sua metà  |                         | 70                 |
| Perdita della coscia al di sotto della sua metà  |                         | 60                 |
| Perdita di tutta la gamba  |                         | 50                 |
| Perdita di un piede  |                         | 40                 |
| Perdita di un alluce   |                         | 5                  |
| Perdita di ogni altro dito del piede   |                         | 1                  |
| Anchilosì dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole                                   |                         | 35                 |
| Anchilosì del ginocchio in estensione completa o quasi   |                         | 25                 |
| Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno  |                         | 15                 |
| Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale                                  |                         | 12                 |
| Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale                                    |                         | 5                  |
| Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 <sup>a</sup> vertebra dorsale                  |                         | 10                 |
| Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare                                    |                         | 10                 |
| Esiti di frattura di una vertebra sacrale  |                         | 3                  |
| Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente   |                         | 5                  |
| Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo |                         | 2                  |

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali tabellate.

In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le per-

centuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

**Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 8% della totale, se invece l'invalidità**

**dità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.**

**La percentuale del 8% si intende ridotta al 7% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.**

Qualora la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.

#### 4.7 Controversie – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità per-

manente sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo arbitro è a carico di Direct Line e dell'assicurato in parti uguali.

## Capitolo 5 - Tutela giudiziaria

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da la Società a:

**ARAG Assicurazioni S.p.A** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

#### Definizioni

##### Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

##### Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione

##### Polizza

il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative Appendici.

##### Sinistro o Caso assicurativo

il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

##### Società

DIRECT LINE ASSICURAZIONI

##### Tutela Legale

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163-164-173-174 e correlati.

##### Unico caso assicurativo

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

##### Veicolo

il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

#### 5.1 Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del **massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extra-giudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza.**

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi del Par.5.6 comma 4;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi del Par. 5.6 comma 5;
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia;
  - il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell' Par. 5.4 comma 3.

#### 5.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
  - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

#### 5.3 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**

per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato,**

### **la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

- La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

**durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

### **Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di controverse contrattuali**

- La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del **Par. 5.4**, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- La **garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta dal Contraente.
- Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
  - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
  - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

## **5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

- L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
- L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.
- L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o Arag.

## **5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

## **5.6 Gestione del caso assicurativo**

- Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 1.4
- La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
- L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società o di ARAG**.
- L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società o ARAG**.
- La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- In **caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG**, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## **5.7 Recupero di somme**

- Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

## **5.8 Estensione territoriale**

- Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione Responsabilità Civile Auto cui si riferisce.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

### 5.9 Assicurati

Le garanzie previste al Par. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuta copia, vengono prestate:

- al **Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.
- In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente **deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono per:

- il **Contraente-Assicurato**, come persona fisica, il coniuge e i figli minori

- i **conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia**

quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

### 5.10 Prestazioni garantite

Le garanzie previste al Par. 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione" vengono prestate fino ad un massimale di € 7.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo, per le seguenti prestazioni

- Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi.**  
In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita **limitatamente ai sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (art. 148 D.Lgs. n. 209/0005).**  
Quanto sopra, opera a parziale deroga di quanto disposto dal Par. 5.11 "Esclusioni" lett. i) nel solo caso di violazione dell'Art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool).
- Sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato.
- Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**  
La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla

redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a **parziale deroga della lettera a) Par. 5.11 "Esclusioni" limitatamente alla materia amministrativa.**

- Ricorso avverso l'illegittima variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.  
**Errata variazione dei punti.** Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.
- L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

### 5.11 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al d.lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove
- m) nei casi di controversie con la Società o ARAG.
- n) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art 149 Codice delle assicurazioni

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n° 209/05 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997 e n° 518/D del 21 novembre 2003

### Informazioni relative all'impresa

Il contratto è concluso con la sede legale della Società ARAG Assicurazioni S.p.A. sita in Italia in Viale delle Nazioni n°9 - Verona. La Società ARAG Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26.04.1965 (Gazzetta Ufficiale del 13.05.1965 n°119).

### Informazioni generali sul contratto

#### Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. n° 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

#### Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la

gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (ARAG Assicurazioni S.p.A., Servizio Reclami – Direzione Generale, Viale delle Nazioni 9 - Verona, telefax 045-8290499, e mail servizio.reclami@arag.it).

Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permangono la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### Qualità del nostro Servizio

Oltre agli indirizzi di cui sopra, al fine di mantenere elevata la qualità del nostro servizio, abbiamo attivato anche la casella servizio.qualita@arag.it che potrete utilizzare per fornirci i Vostri eventuali suggerimenti. Potete contattarci inoltre indirizzando i Vostri spunti ad ARAG Assicurazioni S.p.A., Servizio Qualità – Direzione Commerciale, Viale delle Nazioni 9 - Verona, telefax 045-8290499.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

## Capitolo 6 - Assistenza

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza

### Definizioni

Qui di seguito troverà alcune definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono in questa sezione.

#### Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

#### Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

#### Centrale Operativa

l'organizzazione di ACI GLOBAL S.p.A. costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza.

#### Furto

il reato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

#### Guasto

qualsiasi danno improvviso e impreveduto del Motoveicolo che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati guasti quelli causati anche per negligenza dell'Assicurato,

quali l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del motoveicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del motoveicolo determinati da richiami sistematici della Casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

#### Incidente

si intende un evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Motoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

#### Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### Infortunio

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

#### Istituto di cura

ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche per cure dietologiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani.

## Massimale

la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

## Motoveicolo

tutti i veicoli a motore a due ruote (moto), purché immatricolati in Italia, con targa italiana, destinati al trasporto privato di persone, attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente e assicurati con Polizza R.C. da Direct Line.

## Residenza:

il luogo in Italia in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione).

## Sinistro

il verificarsi dello stato di difficoltà in conseguenza di un evento fortuito.

## Società

DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

## Viaggio

qualunque trasferimento dell'Assicurato in Italia (incluso lo stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), ad oltre 50 km dal luogo della sua Residenza o all'estero.

## ASSISTENZA TECNICA MOTO

### 6.1.1 Soccorso Stradale (fino ad un massimo di 3 volte all'anno)

In caso di guasto o incidente o tentato furto del Motoveicolo, purché questo si trovi su strade aperte al traffico ragionevolmente raggiungibili dal carro di soccorso, la Società, tramite la Centrale Operativa, procura all'Assicurato un mezzo di soccorso alle condizioni che seguono.

Il mezzo di soccorso inviato direttamente presso il Motoveicolo immobilizzato, dietro richiesta dell'Assicurato, potrà senza alcun esborso da parte di quest'ultimo:

- risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni. L'eventuale costo dei ricambi di tali piccole riparazioni restano a carico dell'Assicurato che le regolerà direttamente al carro attrezzi intervenuto;
- se necessario e sempre senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, trasportare il Motoveicolo fino all'officina autorizzata della Casa Costruttrice o all'officina competente più vicina al luogo dell'immobilizzo per una percorrenza massima di 30 km di andata e ritorno del mezzo di soccorso. Qualora sia l'officina autorizzata della Casa Costruttrice, sia l'officina competente più vicina fossero distanti oltre 30 km (comprensivi di andata/ritorno) dal luogo dell'immobilizzo, il costo relativo alla distanza eccedente resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore intervenuto.

In caso di chiusura dell'officina di destinazione (ore notturne e giorni festivi) il trasporto sarà effettuato negli orari successivi di apertura restando a carico della Società le spese di posteggio per un massimo di 3 giorni.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del Motoveicolo fuori della sede stradale. Qualora l'immobilizzo avvenga all'estero il costo massimo a carico della Società è di € 150,00.

Il costo eccedente il massimale previsto di € 150,00 resta a

carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore intervenuto.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese di manodopera e degli eventuali materiali impiegati per la riparazione che saranno regolati direttamente dall'Assicurato con il fornitore intervenuto. La presente prestazione viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione stradale e non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del Motoveicolo fuori della sede stradale.

### 6.1.2 Rientro dei Passeggeri o Proseguimento del Viaggio

In caso di guasto o incidente, avvenuti in viaggio ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato, qualora il Motoveicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta alla Centrale Operativa dal punto della Rete di Assistenza presso cui è stato ricoverato il Motoveicolo, la Centrale Operativa provvede ad erogare una delle seguenti prestazioni a scelta dell'Assicurato stesso, tenendo i relativi costi a proprio carico:

- Rientro dei passeggeri fino al luogo di Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le 6 ore, aereo (classe economica), oppure un'auto a nolo adibito ad uso privato, senza autista, di categoria "C" fino ad un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato, comprendente le coperture assicurative di legge obbligatorie.

La spesa massima complessiva a carico della Società è di € 250,00;

- Proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica) oppure un'auto a nolo adibito ad uso privato, senza autista, di categoria "C" fino ad un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato, comprendente le coperture assicurative di legge obbligatorie.

La spesa massima complessiva a carico della Società è di € 250,00.

### 6.1.3 Spese di Albergo

Qualora a seguito di guasto o incidente, avvenuto in viaggio ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il Motoveicolo resti immobilizzato e non possa essere riparato in giornata, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvede alla sistemazione dei clienti in un albergo del luogo, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo di 3 notti e comunque per un limite massimo complessivo di 150,00. Il costo eccedente il massimale previsto verrà regolato dall'Assicurato direttamente con il fornitore intervenuto.

### 6.1.4 Recupero del Motoveicolo Riparato

Qualora a seguito di Guasto, Incidente, avvenuto in viaggio ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il Motoveicolo debba restare immobilizzato per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta dal punto della Rete di Assistenza o dell'officina ove è ricoverato il Motoveicolo, la Società, tramite la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) o se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica) per recuperare il Motoveicolo riparato

fino ad un massimo complessivo di € 300,00 per evento.  
Il costo eccedente il massimale previsto verrà regolato dall'Assicurato direttamente con il fornitore intervenuto.

### 6.1.5 Ricerca ed Invio Pezzi di Ricambio all'Estero

Qualora a seguito di Guasto o Incidente, avvenuti in Viaggio all'estero, il Motoveicolo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

## ASSISTENZA SANITARIA-PERSONA

### 6.1.6 Consigli medici

Qualora l'Assicurato a seguito di malattia o infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Società, tramite la Centrale Operativa, fornirà i consigli medici richiesti.

### 6.1.7 Invio Medico in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia necessiti di una visita medica alla propria residenza, e, qualora gli stessi medici di guardia della Centrale Operativa lo valutino necessario, la Società invia all'indirizzo dell'Assicurato in Italia un medico generico. Il relativo costo resta a carico della Società, fino ad un massimo di € 150,00, nei casi seguenti:

- nei giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- nei giorni di sabato e prefestivi: dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- nei giorni festivi: 24 ore su 24.

In tutti gli altri casi, il costo della prestazione resta a carico dell'Assicurato.

Qualora nessuno dei medici convenzionati della Rete Esterna fosse disponibile la Società potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o autoambulanza.

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.

### 6.1.8 Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un trasporto in autoambulanza per un ricovero nella propria residenza in Italia ad un centro ospedaliero più vicino, la Società provvede, su richiesta dell'Assicurato alla Centrale Operativa, ad inviare l'ambulanza tenendo i costi a suo carico, fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.

### 6.1.9 Familiare Accanto

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio, venga ricoverato in istituto di cura in loco, e non possa essere dimesso entro 5 (cinque) giorni dalla data del Ricovero, e qualora in assenza di un proprio

congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1ª classe) o se il viaggio supera le 6 ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

### 6.1.10 Rientro sanitario

Qualora l'Assicurato in viaggio venga colpito da infortunio o malattia improvvisa e le sue condizioni siano tali che i medici della Centrale Operativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Società, ritengano necessario un suo trasferimento in un istituto di cura prossimo alla sua residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Società definirà le modalità del rientro e provvederà a:

- organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo:
  - aereo sanitario;
  - aereo di linea eventualmente barellato;
  - treno/vagone letto;
  - autoambulanza.
- Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo da tutti i paesi europei e dai seguenti paesi extraeuropei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia. Da tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;
- assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Società fino ad un massimo di € 1.500,00.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- le malattie e gli infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.

## PARTE SPECIALE - SERVIZI

### 6.1.11 Informazioni Automobilistiche in Italia

Qualora l'Assicurato richieda informazioni relative a:

- situazione della viabilità in Italia delle Autostrade, tangenziali, bretelle, strade urbane ed extraurbane,
  - segnalazione di Stazioni di Servizio, Autogrill, Motel, e di Officine meccaniche in Autostrada,
- la Centrale Operativa fornirà le informazioni richieste.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali la Centrale Operativa.

### 6.1.12 Informazioni Burocratiche

Quando l'Assicurato necessiti di informazioni telefoniche rela-

tive al rilascio e alle variazioni su:

- certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, ecc.),
- documenti personali,
- pratiche automobilistiche (passaggio di proprietà, revisioni auto, carta di circolazione, ecc.),

può telefonare alla Centrale Operativa che provvederà a fornire le informazioni del caso.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali, la Centrale Operativa.

### 6.1.13 Informazioni Meteo in Italia

Qualora l'Assicurato richieda informazioni in Italia relative alle condizioni meteorologiche, nuvolosità, precipitazioni, vento, neve e nebbia, la Centrale Operativa fornirà le informazioni richieste.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali.

### 6.2 Esclusioni

- operanti per le prestazioni tecniche al Motoveicolo

Dalla garanzia al Motoveicolo sono esclusi:

- i motoveicoli elettrici con l'alimentazione di tipo elettrica (a batteria);
- gli eventi derivanti da: gare motociclistiche competitive e relative prove e allenamenti, per guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- atti dolosi e di pura temerarietà dell'Assicurato;
- i danni provocati dall'uso improprio del Motoveicolo;
- i danni provocati da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti ed allucinogeni;
- danni causati qualora alla guida del Motoveicolo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;
- danni provocati da suicidio o tentato suicidio.
- non sono considerati guasto: gli immobilizzi del Motoveicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- le richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni usufruite senza il preventivo consenso della Centrale Operativa.
- il servizio non include eventuali danni alle merci trasportate a bordo dei veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento.

- operanti per le prestazioni sanitarie alla persona

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, sono esclusi i rischi causati da:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per l'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato o conseguenti ad atti dolosi dello stesso, ivi compresi il suicidio e il tentato suicidio;
- malattie preesistenti nonché malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere e dalla partecipazione a gare o corse motoristiche e alle prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o con idrosci e uso di goidoslitte.

### 6.3 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile e secondo le modalità previste dalle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l'erogazione di prestazioni qualora l'Assicurato non si rivolga alla Centrale Operativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Centrale Operativa per cause di forza maggiore) di conseguenza resta inteso che, in caso di sinistro per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono la Centrale Operativa al numero verde 800.00.22.77 (dall'Italia) e il numero nero +39.02.66.165.585 (dall'estero) e comunicare:

- la targa del Motoveicolo;
- le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico;
- l'indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- la prestazione richiesta;

fornire, su richiesta della Società o della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Possono, inoltre, essere richieste all'Assicurato ulteriori informazioni. Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Centrale Operativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e convalderà il suo diritto ad usufruirne.

Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione

delle somme anticipate ritenute sufficienti dalla Società.  
L'Assicurato inoltre si obbliga a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

#### 6.4 Mancato utilizzo delle prestazioni

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

#### 6.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per:

Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano),  
Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria, Serbia e Montenegro.

Il programma di Assistenza è realizzato in collaborazione con



### Allegato 1 La disciplina del Bonus/Malus

La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° Periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

All'atto della stipula del contratto la classe di merito viene assegnata in base alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella seguente tabella:

|   | Situazione veicolo / contrattuale  | Classe CU di assegnazione   | Documentazione da inviare per Motociclo   | Documentazione da inviare per Ciclomotore   |
|---|--|---|---|---|
| 1 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia   | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>copia della patente del Contraente</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>copia della patente del Contraente</li> </ul>   |
| 2 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria.  | Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>copia della patente del Contraente;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>copia della patente del Contraente;</li> </ul>  |
| 3 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>copia della patente del Contraente;</li> <li>dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo ovvero</li> <li>documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica copia della patente del Contraente;</li> <li>dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo ovvero</li> <li>documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo.</li> </ul> |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| 4 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione scaduta da oltre 5 anni | Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio inferiore/uguale alla 14 ovvero classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente;</li> <li>• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto. ovvero</li> <li>• documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente;</li> <li>• sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto. ovvero</li> <li>• documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo.</li> </ul> |
| 5 | Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia.  | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>• copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;</li> <li>• copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia.</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>• copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;</li> <li>• copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia.</li> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>  |
| 6 | Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria   | Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>• copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;</li> <li>• copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia.</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>• copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;</li> <li>• copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia.</li> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>   |
| 7 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, ovvero oggetto di contratto ceduto  | Classe di merito 14   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto.</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>   |
| 8 | Veicolo assicurato presso compagnia estera   | Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) ovvero Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa;</li> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>  |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 9  | Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno oppure casi non espressamente indicati.  | Classe di merito 18  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul> <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul> <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi.</p>   |
| 10 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) di veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso Direct Line    | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente (solo soggetto diverso dal Contraente del veicolo già assicurato);</li> <li>• certificazione dello stato di famiglia.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente (solo soggetto diverso dal Contraente del veicolo già assicurato);</li> <li>• dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero</li> <li>• certificazione dello stato di famiglia</li> </ul>   |
| 11 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà di medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) di veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Originale del duplicato dell'attestazione dello stato del rischio rilasciato da precedente Compagnia per ultima annualità effettivamente conclusa;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente;</li> <li>• certificazione dello stato di famiglia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Originale del duplicato dell'attestazione dello stato del rischio rilasciato da precedente Compagnia per ultima annualità effettivamente conclusa;</li> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente;</li> <li>• dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero</li> <li>• certificazione dello stato di famiglia</li> </ul> |
| 12 | Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza   | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>• documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio;</li> <li>• documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto;</li> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>   |
| 13 | Veicolo assicurato con contratto temporaneo  | Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato<br><br>ovvero<br>Classe di merito 14 se il contratto non è indicata la classe CU di assegnazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del contratto temporaneo;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del contratto temporaneo;</li> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>  |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| 14 | Recesso in seguito all'esercizio del diritto di ripensamento.                                 | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l'esercizio del diritto di ripensamento;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l'esercizio del diritto di ripensamento;</li> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>  |
| 15 | Risoluzione consensuale prima della scadenza annuale.   | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale;</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale;</li> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente.</li> </ul>   |
| 16 | Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio se i veicoli appartengono alla medesima tipologia ovvero<br>Classe di merito 14 se i veicoli appartengono a tipologia diversa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio</li> <li>• dichiarazione di aver alienato il veicolo indicato nell'attestazione dello stato del rischio ovvero</li> <li>• documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio</li> <li>• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>• copia della patente del Contraente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio</li> <li>• dichiarazione di aver alienato il veicolo indicato nell'attestazione dello stato del rischio ovvero</li> <li>• documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio</li> <li>• copia del certificato di circolazione/di idoneità tecnica;</li> <li>• copia della patente del Contraente</li> </ul> |

Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU\* occorre:

- in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.

#### Tabella di conversione

| Anni senza sinistri | Classe di merito |
|---------------------|------------------|
| 5                   | 9                |
| 4                   | 10               |
| 3                   | 11               |
| 2                   | 12               |
| 1                   | 13               |
| 0                   | 14               |

- in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

n.b. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali

la tabella della sinistrosità progressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato)

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Direct Line abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziali, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coinciden-

| Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati |            |            |            |                  |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------------|
|                  | 0 sinistri   | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o piú sinistri |
| 01               | 1  | 3          | 6          | 9          | 12               |
| 02               | 1  | 4          | 7          | 10         | 13               |
| 03               | 2  | 5          | 8          | 11         | 14               |
| 04               | 3  | 6          | 9          | 12         | 15               |
| 05               | 4  | 7          | 10         | 13         | 16               |
| 06               | 5  | 8          | 11         | 14         | 17               |
| 07               | 6  | 9          | 12         | 15         | 18               |
| 08               | 7  | 10         | 13         | 16         | 18               |
| 09               | 8  | 11         | 14         | 17         | 18               |
| 10               | 9  | 12         | 15         | 18         | 18               |
| 11               | 10   | 13         | 16         | 18         | 18               |
| 12               | 11   | 14         | 17         | 18         | 18               |
| 13               | 12   | 15         | 18         | 18         | 18               |
| 14               | 13   | 16         | 18         | 18         | 18               |
| 15               | 14   | 17         | 18         | 18         | 18               |
| 16               | 15   | 18         | 18         | 18         | 18               |
| 17               | 16   | 18         | 18         | 18         | 18               |
| 18               | 17   | 18         | 18         | 18         | 18               |

te con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità  
 \* Criteri riportati nel Regolamento Isvap n.4 del 09 agosto 2006  
 In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

### Disciplina del Bonus/Malus con franchigia

L'assicurazione può essere stipulata nella forma "Bonus/Malus" con una franchigia assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato sulla scheda di polizza. Il Contraente, l'assicurato e il proprietario sono tenuti in solido a rimborsare a Direct Line l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Direct Line conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del "Bonus/Malus"; in caso contrario la Bonus/Malus seguirà le regole evolutive sopra descritte.

## Allegato 2 – Modifiche al contratto

| Tipo di modifica                                       | Modalità   |
|--|--|
| Sostituzione con un altro veicolo                      | Comunicare la modifica al servizio clienti Direct Line al numero 848.800.111 ed inviare:<br>- libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo<br>• - appendice firmata   |
| Trasferimento di proprietà con cessione di contratto   | Inviare al fax Direct Line 848.800.728 (02.66.59.11.12 dall'estero) i seguenti documenti:<br>• - richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal Contraente Cedente<br>• - copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà<br>• - dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde firmata dal Contraente cedente<br>Il modulo con la richiesta di cessione contratto può essere scaricata dal sito internet <a href="http://www.directline.it">www.directline.it</a> nella sezione "Servizio Clienti".   |
| Trasferimento di proprietà senza cessione di contratto | Inviare al fax Direct Line 848.800.728 (02.66.59.11.12 dall'estero):<br>• copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà   |
| Risoluzione del contratto per cessazione del rischio   | Inviare al fax Direct Line 02.66.59.11.13:<br>• - dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato<br>• - atto comprovante l'alienazione del veicolo;<br>In particolare per:<br>, - vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà<br>, - distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo : attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe<br>, -demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo<br>Il modulo da utilizzare in caso di annullamento del contratto può essere scaricato dal sito internet <a href="http://www.directline.it">www.directline.it</a> nella sezione "Servizio Clienti". |
| Risoluzione del contratto per furto                    | Trasmettere copia della denuncia per furto presentata all'Autorità competente al fax Direct Line 02 66591112   |
| Risoluzione consensuale                                | Inviare una raccomandata A/R a Back Office Direct Line S.p.A Piazza Monte Titano, 10 – 20132 Milano, con richiesta di risoluzione del contratto, Certificato, Contrassegno, Carta Verde e dichiarazione firmata di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto.  |

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D. Lgs. n. 196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (in seguito denominato "Legge"), prevede in capo a Direct Line Insurance S.p.A, con sede in Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano, in qualità di titolare

del trattamento, l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito, i "Dati").

## Finalità del trattamento dei Dati

I suoi dati, da Lei forniti per il calcolo del preventivo e per l'eventuale successiva stipula della polizza assicurativa, saranno oggetto di trattamento da parte di Direct Line: a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valutazione economico finanziaria al fine del calcolo del preventivo per la quantificazione del premio per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Direct Line è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi; b) per finalità di informazione e promozione commerciale di propri nuovi prodotti assicurativi nonché di prodotti e offerte di terzi, anche a mezzo fax e posta elettronica, sms o mms. Qualora decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di credito, La informiamo che i Suoi Dati includeranno anche quelli relativi alla Sua carta di credito e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Direct Line La informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta stessa con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della Sua pratica nel corso del tempo.

## Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dall'organizzazione di Direct Line e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, tutti da noi nominati responsabili del trattamento.

## Dati sensibili

In caso di sinistro, Direct Line potrebbe avere la necessità di effettuare visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati come per legge alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4), per le sole finalità di cui al punto 1 a).

## Comunicazione dei Dati

a) I Suoi Dati, inclusi quelli sensibili, possono essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:

agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori (ivi comprese la controparte assicurativa, le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di Direct Line, nonché a Istituti Bancari e di credito ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati

alla stipula della polizza:

ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile); ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CID (Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano).

b) I Suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi per finalità di invio di nostro materiale pubblicitario da parte di tali terzi.

## 5. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Amministratore Delegato, Direct Line Insurance S.p.a., Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano)

## 6. Conferimento dei dati

In caso di stipula del contratto di assicurazione il conferimento dei Dati, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1a) ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i dati comporterebbe l'impossibilità da parte di Direct Line di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento di dati per la predisposizione del preventivo è facoltativo, ma senza di essi non saremo in grado di effettuare il calcolo del preventivo stesso.

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1b) è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati comporterebbe solo l'impossibilità da parte nostra di inviarLe informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi.

## Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è Direct Line Insurance S.p.A. - Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano. Il Responsabile per il riscontro all'interessato in corso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 è l'Amministratore Delegato. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Direct Line Insurance S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare, su richiesta scritta.

## Lettera tipo richiesta risarcimento diretto

Raccomandata A.R.

Data del timbro postale.  
Al Servizio Sinistri Direct Line Insurance S.p.A.  
Via Fratelli Gracchi, 30/32  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Oggetto: **Richiesta di "Risarcimento Diretto"** ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005).

Io sottoscritto .....  
Codice Fiscale .....  
nato a ..... il .....  
titolare di polizza Direct Line n. .... che copre il veicolo di mia proprietà targato .....  
..... inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data .....  
a (luogo) .....  
con il veicolo di proprietà di .....  
targato ..... ed assicurato per la RCA con la Compagnia .....  
Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del conducente dell'altro veicolo.  
Vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:  
.....  
nei seguenti giorni..... alle ore . .....

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che in caso di mancato esito sul risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della presente potrò rivolgermi ad un legale.

Distinti saluti.

Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3) Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI . .....

Mittente:

Nome .....

Cognome .....

Indirizzo .....

numeri di telefono . .....

## Lettera tipo richiesta risarcimento

Raccomandata A.R.  
Data del timbro postale.

All'Ufficio Sinistri della Compagnia di Assicurazioni

.....  
.....  
.....

Oggetto: **Richiesta di risarcimento** ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005)

Io sottoscritto .....

Codice Fiscale .....

nato a ..... il .....

con la presente inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data .....

a (luogo) .....

tra il veicolo di mia proprietà targato.....ed il veicolo presso di voi assicurato con Polizza n.

.....targato .....e di proprietà di

.....

Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del vostro assicurato e vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:

.....

nei seguenti giorni..... alle ore .....

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che potrò rivolgermi ad un legale in caso di mancato esito sul risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3)Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI .....

Mittente:

Nome .....

Cognome .....

Indirizzo .....

numeri di telefono .....





